

**“REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, CONTRIBUTI ED ALTRE EROGAZIONI ECONOMICHE A FAVORE DI ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI, ORGANISMI ED ALTRI ENTI O SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI”**

**ARTICOLO 1 - Oggetto, finalità, definizioni ed esclusioni**

1. Il Comune, in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto comunale e nei limiti delle risorse previste in bilancio, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative mediante concessione di patrocini, erogazione di agevolazioni, contributi e vantaggi economici finalizzati ad enti e associazioni, soggetti pubblici e privati senza fini di lucro.
2. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge n. 241/1990, in combinato disposto con gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 e in applicazione dello Statuto comunale, disciplina la concessione di contributi economici a enti pubblici e privati non aventi finalità di lucro, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociale per la comunità amministrata al fine di promuoverne lo sviluppo.
3. Il Comune può intervenire con la concessione di patrocini, contributi, vantaggi e benefici economici, nei limiti delle risorse previste in bilancio per le seguenti finalità:
  - iniziative di solidarietà, di impegno civile, tutela della salute e della promozione dei diritti umani e della Costituzione Italiana;
  - istruzione, formazione e cultura;
  - promozione della pratica dello sport e di attività ricreative del tempo libero;
  - sviluppo dell'economia;
  - tutela e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio;
  - valorizzazione e conservazione dei beni artistici e storici;
  - promozione e valorizzazione di tradizioni culturali, storiche e sociali del territorio;
  - promozione della cooperazione e degli scambi culturali tra cittadini di Giussano e di altre comunità nazionali e straniere;
  - per le altre finalità indicate all'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).
4. Ai sensi del presente Regolamento per “soggetti pubblici e privati” si intendono gli Enti pubblici, le Fondazioni, le Associazioni, i Comitati, i Gruppi spontanei e altri Organismi con diversa configurazione, dotati o meno di personalità giuridica, che:
  - non abbiano scopo di lucro (tale elemento deve risultare dallo statuto e/o dall'atto costitutivo);
  - operino nel territorio comunale o sovra comunale con attività, progetti, iniziative a favore della popolazione residente, con gli scopi di cui al presente articolo.
5. Ai sensi del presente Regolamento per “contributi economici” si intendono tutte le forme di sostegno che comportino comunque, per il Comune, un utilizzo di risorse finanziarie e/o strumentali proprie e/o un mancato introito, quali ad esempio:
  - l'erogazione di somme in denaro;

- l'esenzione dalla tassa di affissione o di occupazione suolo pubblico;
  - l'utilizzo gratuito di spazi comunali;
  - l'utilizzo gratuito di impianti e attrezzature appartenenti al patrimonio comunale.
6. Il presente Regolamento non disciplina i contributi economici e le altre prestazioni sociali agevolate erogate in favore di persone fisiche/nuclei famigliari in condizione di bisogno; altresì non si applica alle iniziative promosse da movimenti politici e/o organizzazioni sindacali per i quali si rinvia in particolare alle disposizioni di legge o regolamentari vigenti in materia.

## **ART. 2 – Tipologie di interventi**

Gli interventi del Comune oggetto del presente Regolamento sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- A) Patrocinio;
- B) Contributi per attività continuative;
- C) Contributi a sostegno di specifiche iniziative o attività;
- D) Contributi istituzionali;
- E) Contributi a fronte di convenzione;
- F) Contributi a fronte di specifici bandi;
- G) Vantaggi economici indiretti: consistenti nella concessione temporanea, a titolo gratuito, dell'uso agevolato di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature comunali esclusivamente per i giorni necessari alla preparazione e allo svolgimento dell'iniziativa. Per tale tipologia di intervento si rimanda ai criteri di utilizzo specifici in vigore.

## **ARTICOLO 3 - Soggetti beneficiari, limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni**

1. Sono potenziali beneficiari del patrocinio e dei contributi del Comune i seguenti soggetti:
- a) gli enti pubblici e/o economici che svolgano attività di interesse pubblico, in particolare in occasione dell'organizzazione di convegni e altre attività ritenute di interesse da parte dell'Amministrazione comunale;
  - b) gli enti del Terzo Settore come delineati dalla Legge. n. 106/2016 e dall'art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017;
  - c) le associazioni iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
  - d) le Fondazioni e altre istituzioni di carattere pubblico o privato dotate di personalità giuridica;
  - e) le Associazioni, i Comitati o Gruppi spontanei e altri Organismi con diversa configurazione, dotati o meno di personalità giuridica, iscritti all'Albo comunale delle associazioni di cui all'art. 11 del presente regolamento;
  - f) le società sportive senza fini di lucro;
  - g) gli enti di carattere religioso;
  - h) le istituzioni sociali, culturali, educative, sportive, scientifiche, turistiche ed economiche Ordini e Collegi professionali, Università;
  - i) le associazioni di categoria di operatori economici o singole imprese limitatamente al perseguimento delle seguenti finalità, nel rispetto dell'art. 1, comma 3, del presente regolamento:
    - iniziative volte a promuovere e valorizzare il tessuto economico della città e le produzioni locali;
    - turismo, promozione culturale e del patrimonio artistico della città, iniziative di animazione del centro storico e dei quartieri e per la valorizzazione commerciale e marketing territoriale.

2. La concessione del contributo vincola il soggetto beneficiario a utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato concesso.

#### **ARTICOLO 4 - Patrocinio comunale**

1. Il patrocinio rappresenta una forma di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune a iniziative, in genere senza fini di lucro, valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi, realizzate in tutto o in parte sul territorio comunale, e ritenute meritevoli per le loro finalità.
2. E' riconosciuto ai soggetti di cui all'art. 3 per iniziative e manifestazioni organizzate sul territorio che hanno particolare rilievo istituzionale o ritenute di particolare significato ed importanza per la comunità locale nell'ambito storico, culturale, artistico, sportivo e sociale.
3. Consiste nel diritto ad utilizzare il nome e il logo del Comune, con la dicitura "*con il patrocinio del Comune di Giussano*" seguito dal logo del Comune di Giussano e nel diritto all'inserimento dell'evento nelle comunicazioni istituzionali del Comune stesso (o nei diversi canali di informazione istituzionale del Comune).
4. E' di regola non oneroso, non comporta alcun onere finanziario diretto a carico del bilancio comunale e si intende, pertanto, riferito unicamente all'utilizzo dello stemma e a eventuali forme di comunicazione istituzionale.
5. Può essere oneroso qualora comporti, su espressa istanza dei soggetti richiedenti, benefici economici quali:
  - l'uso di strutture e attrezzature comunali anche in forma di agevolazioni e/o esenzioni;
  - l'occupazione di spazi pubblici, anche in forma di agevolazioni e/o esenzioni, in conformità ai regolamenti e alle normative di settore in vigore.
6. Può essere concesso anche a iniziative realizzate fuori dal territorio comunale, purché finalizzate a promuovere il territorio e la sua comunità.
7. La richiesta di patrocinio deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal responsabile del soggetto richiedente, utilizzando esclusivamente i modelli predisposti dal Comune di Giussano, e dovrà inoltre contenere:
  - la descrizione della manifestazione o attività che si intende realizzare;
  - la dichiarazione di presenza di altri partecipanti e patrocinanti.La richiesta dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima dell'evento/iniziativa. L'Ufficio competente provvede ad istruire la pratica, verificando la completezza delle informazioni fornite e trasmette gli atti alla Giunta comunale. In caso di incompletezza o irregolarità della domanda, ne dà comunicazione al richiedente, invitandolo alla regolarizzazione.
8. La concessione del patrocinio è disposta dalla Giunta Comunale, con propria delibera.
9. Qualora alla richiesta di patrocinio sia collegata anche una richiesta di contributo o altro vantaggio economico, la procedura risulta disciplinata dagli articoli che seguono.
10. Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono

periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

11. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio competente, che si riserva di riesaminare la domanda.

#### **ART. 5 – Contributi per attività continuative**

1. Per "contributo per attività continuative" si intende un contributo assegnato annualmente a sostegno dell'attività ordinaria svolta dal soggetto richiedente a favore della collettività, coerente con la programmazione dell'Amministrazione comunale e secondo le finalità di cui all'art. 1, in applicazione del principio di sussidiarietà (art. 118 Cost.).
2. I contributi per attività continuative possono essere richiesti esclusivamente dai soggetti di cui all'art. 3 lettere b), c), e), f). In particolare, per i soggetti di cui alla lettera e) "*le Associazioni, i Comitati o Gruppi spontanei e altri Organismi con diversa configurazione, dotati o meno di personalità giuridica, iscritti all'Albo comunale delle associazioni di cui all'art. 11 del presente regolamento*" è necessario che tali soggetti siano dotati di statuto regolarmente registrato e/o atto costitutivo regolarmente registrato, di partita iva e/o codice fiscale e conto corrente intestato all'associazione/comitato/gruppo ecc. Non saranno, pertanto, concessi e, conseguentemente liquidati, contributi intestati a persone fisiche (presidente e/o soci) del soggetto richiedente.
3. Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o dal responsabile del soggetto richiedente utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione comunale e contenere quanto segue:
  - a) relazione contenente una breve descrizione dell'attività svolta a carattere sussidiario, integrativo o complementare a quella dell'Amministrazione Comunale, della situazione economico-patrimoniale derivante dall'ultimo bilancio approvato o da altra documentazione contabile, il numero di soci e del personale impiegato;
  - b) programma dettagliato delle iniziative che si intendono svolgere, periodicità e durata delle stesse, soggetti raggiunti con la propria attività e livello di partecipazione previsto, gratuità o meno delle attività, capacità organizzativa, presenza o meno di ulteriori contributi o sponsorizzazioni provenienti da altri soggetti pubblici o privati.
4. Le istanze dovranno pervenire all'Amministrazione comunale entro la data del 30 ottobre dell'anno precedente lo svolgimento dell'attività per la quale si chiede il contributo.
4. I contributi vengono assegnati dal Dirigente del competente servizio, previo indirizzo della Giunta Comunale alla quale compete la determinazione del relativo valore, in relazione alle istanze presentate ed in ragione dell'entità delle risorse rese disponibili dal bilancio.
5. Esclusivamente per la presentazione dei contributi per attività continuative, all'inizio del mese di ottobre di ogni anno verrà pubblicato sul sito del Comune di Giussano un avviso informativo riportante il termine di scadenza.
6. I contributi economici per attività continuative sono concessi sulla base delle norme del presente Regolamento, tenendo conto dei sotto elencati criteri generali, anche non cumulativi, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) significatività, pertinenza e rilevanza territoriale dell'attività svolta dal soggetto richiedente;
- b) capacità delle attività svolte dal soggetto richiedente di generare un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, sportivo, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale a livello locale e di promuovere l'immagine della Città, in tutte le sue manifestazioni;
- c) quantità e qualità delle attività svolte e programmate;
- d) originalità ed innovazione delle iniziative svolte e programmate nell'ambito del settore di intervento;
- e) gratuità o onerosità delle iniziative svolte e programmate;
- f) garanzia di massima accessibilità da parte di tutte le persone, qualsiasi sia la loro abilità;
- g) affidabilità soggettiva dell'ente richiedente, valutata sulla base delle precedenti condotte e attività.

#### **Art. 6 – Contributi a sostegno di specifiche iniziative o attività**

1. Per “contributo a sostegno di specifiche iniziative o attività” si intende un contributo assegnato una tantum, per iniziative, manifestazioni, spettacoli, gare, dimostrazioni e quant'altro svolte a carattere occasionale o in base a singoli progetti da associazioni, gruppi, enti, comitati.
2. I contributi a sostegno di specifiche iniziative o attività possono essere richiesti da tutti i soggetti di cui all'art. 3. A tal proposito si precisa che, per quanto attiene ai soggetti di cui all'art. 3, lettera e) *“le Associazioni, i Comitati o Gruppi spontanei e altri Organismi con diversa configurazione, dotati o meno di personalità giuridica, iscritti all'Albo comunale delle associazioni di cui all'art. 11 del presente regolamento”* è necessario che tali soggetti siano dotati di statuto regolarmente registrato e/o atto costitutivo regolarmente registrato.
3. I soggetti richiedenti dovranno essere necessariamente dotati di partita iva e/o codice fiscale e conto corrente intestato. Non saranno pertanto concessi e, conseguentemente liquidati, contributi intestati a persone fisiche (presidente e/o soci) del soggetto richiedente.
4. Le domande dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante o dal responsabile del soggetto richiedente utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione comunale almeno 30 giorni prima dell'evento/iniziativa e contenere quanto segue:
  - a) relazione dettagliata sull'iniziativa programmata, evidenziando gli scopi che l'ente o l'associazione intende perseguire, la finalità pubblica o di interesse pubblico, i contenuti della stessa;
  - b) soggetti che si intendono raggiungere ed il livello di partecipazione previsto;
  - c) previsione di spesa con l'indicazione delle risorse con le quali l'ente o l'associazione richiedente intende farvi fronte, ivi compreso il contributo richiesto al Comune;
  - d) presenza o meno di altri introiti derivanti dall'attività, da sponsorizzazioni e contributi di altri enti pubblici o privati.
5. La trattazione delle pratiche relative alla richieste per iniziative occasionali o singoli progetti avviene in rigoroso ordine cronologico di acquisizione.

6. La Giunta Comunale delibera sulle richieste tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel Bilancio comunale determinando l'entità del contributo da assegnare.
7. L'effettiva erogazione del contributo concesso è subordinato alla presentazione, contestualmente alla domanda di liquidazione, della seguente documentazione:
  - relazione dell'attività svolta utilizzando a tal proposito la modulistica appositamente predisposta dal Comune di Giussano;
  - rendicontazione, comprensiva di regolari fatture e/o ricevute intestate al soggetto beneficiario per un ammontare complessivo di spesa almeno pari al contributo concesso, nonché bilancio consuntivo dell'evento. A tale proposito si precisa che non potranno essere liquidati contributi intestati a persone fisiche (presidente e/o soci) del soggetto richiedente che, pertanto, dovrà essere dotato di Partita Iva e/o Codice Fiscale;
  - eventuali contributi o sponsorizzazioni ottenuti da altri Enti pubblici o privati;
  - documentazione utile a dimostrare l'osservanza del programma presentato e dei risultati conseguiti.
7. Nel caso di mancata realizzazione dell'iniziativa o manifestazione, ovvero di modifica sostanziale del programma presentato, l'Amministrazione comunale può disporre, con propria insindacabile decisione, la revoca della concessione del contributo e/o l'erogazione in proporzione. Parimenti comporta la revoca della concessione del contributo la mancata o parziale presentazione, non giustificata, della documentazione di cui sopra, nei termini stabiliti in 60 giorni dal termine dell'iniziativa.
8. È facoltà del Comune non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, opera o attività oggetto della domanda.
9. La concessione di contributi straordinari comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, le attività o le manifestazioni programmate. I soggetti richiedenti, di cui al presente Regolamento, decadono dal diritto di ottenere il contributo ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
  - a) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa, così da non essere più riconducibile all'originario progetto accolto;
  - b) non sia stata realizzata l'iniziativa per cui il contributo era stato concesso.
10. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche sia sulla documentazione presentata a corredo della richiesta di benefici ai sensi del DPR 445/2000 sia sulle attività ammesse a contribuzione. Verificatasi la decadenza in riferimento alle condizioni del precedente comma, l'Amministrazione si riserva la facoltà di escludere, nell'anno successivo, le eventuali richieste di benefici economici presentate da parte dello stesso soggetto. Qualora i benefici concessi siano utilizzati impropriamente, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti. Qualora dalla suddetta documentazione dovesse emergere la realizzazione parziale dell'iniziativa, ovvero costi inferiori rispetto a quanto preventivato, il contributo sarà ridotto proporzionalmente.

#### **ART. 7 – Contributi istituzionali**

Per "contributi istituzionali" si intendono contributi assegnati per sostenere specifiche iniziative istituzionali, anche in ambito nazionale e/o internazionale, a carattere celebrativo oppure con fini

di aiuto e solidarietà verso comunità colpite da calamità o altri eventi ed iniziative di rilevante significato sociale, culturale o assistenziale.

Possono essere disposti su istanza di parte o d'ufficio, in qualunque momento dell'anno compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

#### **ART. 8 – Contributi a fronte di convenzioni**

1. Il Comune, ai sensi della legge regionale Lombardia n. 1 del 14 febbraio 2008 *“Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”*, può:
  - sottoscrivere convenzioni con organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 9 della suddetta L.R. per:
    - a) attività e servizi assunti integralmente in proprio;
    - b) attività innovative e sperimentali;
    - c) attività integrative o di supporto a servizi pubblici;
  - concedere contributi economici in favore di Associazioni di promozione sociale o di altre Associazioni regolarmente iscritte negli appositi registri regionali e provinciali, per attività di cooperazione nei servizi di utilità sociale o collettiva. Detti contributi sono disciplinati dalle apposite convenzioni stipulate con il Comune ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 1 del 14 febbraio 2008;
  - concedere Contributi economici in favore di Associazioni familiari regolarmente iscritte negli appositi registri regionali e provinciali, per lo svolgimento di interventi o la gestione di servizi o strutture nell'ambito dei servizi alla persona finalizzati al sostegno della famiglia. Detti contributi sono disciplinati dalle apposite convenzioni stipulate con il Comune ai sensi dell'art. 36 della legge regionale n. 1 del 14 febbraio 2008.
2. Il Comune può altresì sottoscrivere convenzioni ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del terzo Settore).

#### **ART. 9 – Contributi a fronte di bandi specifici**

Il Comune, oltre a sostenere l'attività e le iniziative proposte da altri soggetti, può prevedere l'erogazione di appositi contributi finalizzati a stimolare e co-finanziare, in aree considerate particolarmente meritevoli di sviluppo, la elaborazione di progetti o lo svolgimento di attività e iniziative da parte di Soggetti terzi.

Detti contributi sono disciplinati in appositi bandi pubblici, approvati dalla Giunta comunale nei limiti delle disponibilità di bilancio, che individuano le finalità dei contributi, gli importi, i requisiti per l'accesso, le modalità di selezione dei beneficiari.

#### **ART. 10 – Disposizioni generali**

Con riferimento a quanto disciplinato nei precedenti articoli, si applicano le seguenti disposizioni generali:

- il Dirigente competente, approva la modulistica specifica da utilizzare per l'istruttoria delle richieste che saranno assegnate ai vari uffici comunali in base ai criteri della competenza per materia;
- i termini individuati per la presentazione delle domande si intendono a carattere ordinatorio e non perentorio, in quanto finalizzati a consentire un'adeguata istruttoria delle relative pratiche da parte degli uffici competenti. Resta salva la facoltà della Giunta di accogliere domande presentate in termini diversi da quelli sopra indicati, purché compatibili con le tempistiche del conseguente procedimento amministrativo;
- il termine di conclusione del procedimento, con espressa comunicazione dell'esito al soggetto richiedente, è fissato in 30 giorni;

- le iniziative dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente e i titolari risponderanno direttamente agli organi competenti in materia di licenze, sicurezza, SIAE, ENPALS, licenze sanitarie, normative sull'inquinamento acustico e ambientale ecc.;
- in particolare, per quanto riguarda le manifestazioni all'aperto, gli allestimenti dovranno essere conformi alle vigenti norme di sicurezza e alle normative a tutela del patrimonio storico, artistico e naturalistico del luogo prescelto;
- il titolare della manifestazione assume la responsabilità diretta ed esclusiva per qualsiasi danno a cose, persone, animali derivante dall'organizzazione dell'iniziativa, ivi compreso l'uso proprio o improprio di beni mobili o immobili del Comune, ricevuti in consegna o comunque utilizzati per la manifestazione stessa;
- il concorso dell'Amministrazione Comunale nella realizzazione di specifiche iniziative dovrà essere opportunamente evidenziato nella comunicazione generale di promozione della stessa iniziativa con la dicitura "con il patrocinio del" o "con il contributo del" (a seconda della concessione) e il relativo logo del Comune o dell'Assessorato promotore;
- l'Amministrazione comunale rimane estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra i destinatari dei contributi e soggetti terzi, per forniture di beni e prestazioni di servizi, per collaborazioni professionali e per qualsiasi altra prestazione.

#### **ARTICOLO 11 – Albo comunale delle associazioni**

1. Il presente articolo istituisce, disciplina l'iscrizione, la tenuta e la cancellazione dell'Albo comunale delle associazioni non iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
2. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni, i Comitati, i Gruppi spontanei e altri Organismi con diversa configurazione che:
  - a. presentano fini statutarie di carattere sociale, assistenziale, culturale, aggregativo, ambientale, sportivo, di promozione della salute, promozione della storia locale, della legalità e dei valori della Costituzione;
  - b. non hanno, per espressa disposizione statutaria, fini di lucro;
  - c. hanno sede sul territorio comunale e/o operano sul territorio comunale;
  - d. garantiscono la libertà di iscrizione secondo i propri termini statutarie
  - e. assicurano l'accessibilità, la rappresentatività e l'elettività delle cariche.
3. Sono esclusi dall'iscrizione nell'Albo:
  - i partiti politici;
  - i movimenti e le associazioni che abbiano prevalentemente fini di natura politica;
  - i sindacati dei lavoratori;
  - gli organismi che rappresentano le categorie economiche.
4. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico cura l'aggiornamento e la custodia del suddetto Albo, provvedendo ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.
5. La domanda di iscrizione all'Albo, da presentarsi in formato cartaceo o elettronico su modello predisposto dal Comune, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, il quale si assume ogni responsabilità per quello che attiene la veridicità delle informazioni contenute nella domanda e negli allegati, ed indirizzata al Sindaco tramite l'Ufficio Protocollo.
6. Alla domanda devono essere allegati in carta libera i seguenti documenti:
  - copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo (anche in forma di scrittura privata tra i soci). A tale proposito si precisa che i soggetti richiedenti privi di registrazione dello Statuto e/o

dell'Atto costitutivo potranno presentare esclusivamente richieste di patrocinio non oneroso. Altre forme di contribuzione previste nel presente regolamento non potranno essere concesse (compresi l'uso di strutture e attrezzature comunali, anche in forma di agevolazioni e/o esenzioni e l'occupazione di spazi pubblici, anche in forma di agevolazioni e/o esenzioni);

- elenco dei nominativi di coloro che ricoprono le varie cariche all'interno dell'Associazione;
- dimostrazione di essere operativi sul territorio comunale o di avere in programma iniziative future sul territorio comunale.

7. L'iscrizione all'Albo è disposta entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti da parte del Responsabile di Settore competente in base all'attività prevalente del soggetto richiedente.
8. Il Responsabile del Settore competente, individuato con le modalità di cui al comma precedente, può richiedere l'integrazione della documentazione ovvero ulteriori informazioni finalizzate alla verifica dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo Comunale. L'iscrizione all'Albo è disposta con comunicazione scritta del Responsabile del Servizio competente entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda; passato tale periodo l'Associazione è iscritta di diritto. Tale termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli elementi richiesti. Il Responsabile del Settore competente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda, nel caso in cui non sussistano le condizioni necessarie per l'iscrizione, comunica all'interessato il motivato diniego di iscrizione all'Albo.
9. I soggetti iscritti all'Albo, in caso di modifiche/variazioni intervenute, entro i 30 giorni successivi, dovranno aggiornare il loro stato presentando al protocollo dell'ente:
  - lo Statuto e l'Atto costitutivo dai quali si evincano le variazioni intervenute;
  - l'elenco aggiornato dei nominativi di coloro che ricoprono varie cariche all'interno dell'associazione, i recapiti dei referenti, l'indirizzo della sede legale o di rappresentanza.
10. La cancellazione dall'Albo è disposta su richiesta dell'associazione ovvero d'ufficio, previa contestazione scritta, qualora:
  - decadano i requisiti per l'iscrizione
  - il soggetto iscritto all'Albo non abbia ottemperato a comunicare le modifiche intervenute
  - in caso di comportamenti che non coincidano con i principi di correttezza, rispetto delle persone e delle normative e buona fede.
11. L'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Giussano a cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico

## **ARTICOLO 12 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e trattamento dei dati personali. Entrata in vigore, eliminazione di norme in contrasto e norma di rinvio**

1. Per importi superiori a mille euro, gli atti di concessione dei benefici di cui al presente Regolamento, corredati dai riferimenti ai criteri e alle modalità di concessione in esso normati, sono pubblicati ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente". Tali adempimenti sono a carico del Dirigente del Settore competente.

2. I dati raccolti sono trattati e utilizzati ai sensi del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali 679/2016, come integrato con la normativa nazionale in materia di trattamento dei dati, per le finalità previste dal presente Regolamento.
3. Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Responsabile del Servizio competente.
4. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
5. Dalla entrata in vigore del presente Regolamento sono eliminate tutte le altre norme regolamentari dell'ente in contrasto con esso, fatte salve le disposizioni normative di maggior favore previste per il terzo settore da leggi specifiche o regolamenti o normative di ambito.
6. Il presente Regolamento è reso pubblico nell'apposita sezione del sito Internet istituzionale dell'Ente.
7. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa nazionale e regionale di settore e successive modificazioni e integrazioni, nonché ad altri Regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.